

l.p. n. 16 del 2010

Art. 28

*Direttore generale*

1. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda; a lui spetta la responsabilità complessiva della gestione dell'azienda.

2. Fermi restando i compiti attribuiti al consiglio di direzione spettano al direttore generale, in particolare:

- a) l'esercizio delle funzioni di gestione dell'azienda e l'adozione dei relativi provvedimenti, salvo quanto stabilito dal comma 4 e da specifiche disposizioni di legge;
- b) l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 37 e del programma di sviluppo strategico.

3. Compete al direttore generale la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo, ~~del direttore per l'integrazione socio-sanitaria~~ **del direttore assistenziale** e dei responsabili delle articolazioni organizzative aziendali previste dall'articolo 31. In caso di cessazione anticipata per qualunque causa del rapporto di lavoro del direttore generale, il nuovo direttore generale procede alla verifica qualitativa dell'operato dei direttori previsti da questo comma, con facoltà di revocare gli incarichi a fronte di una valutazione negativa, nel rispetto del principio del giusto procedimento.

4. Ferme le competenze di amministrazione generale, d'indirizzo e pianificazione e di soluzione dei conflitti di competenza positivi e negativi, il direttore generale esercita le proprie funzioni, di norma, attribuendole ai responsabili delle articolazioni organizzative previste dall'articolo 31 e ad altri responsabili di struttura, in relazione alla rispettiva sfera di competenza, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dall'articolo 37.

5. Il direttore generale è nominato dalla Giunta provinciale. A tal fine la Provincia rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione dell'interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). Si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità dell'incarico a direttore generale previste dalla normativa statale; l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla nomina a direttore generale.

5 bis. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione provinciale nominata dalla Giunta provinciale, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta stessa, composta da esperti che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e siano in possesso di comprovata professionalità e competenza richieste in relazione all'incarico, di cui uno designato dall'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed uno individuato nell'ambito universitario e di riconosciuta competenza in ambito sanitario o dell'organizzazione sanitaria. La commissione propone al Presidente della Provincia una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire.

6. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato di durata quinquennale, rinnovabile, stipulato in osservanza del libro V, titolo III, del codice civile. Lo schema di contratto, che comprende il trattamento economico, da determinarsi tenuto conto delle esigenze di riduzione della spesa pubblica, e le cause di recesso, è definito dalla Giunta provinciale. In materia di collocamento in aspettativa, assistenza e previdenza si applica la vigente legislazione statale.

7. La Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per la valutazione dell'attività del direttore generale, con riferimento agli obiettivi assegnatigli e alla qualità complessiva dell'offerta assistenziale assicurata dall'azienda.

8. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni sono esercitate da un direttore del consiglio di direzione previsto dall'articolo 29 munito di delega del direttore generale, oppure, in difetto di delega, dal direttore più anziano per età.

## Art. 29

### *Consiglio di direzione*

1. Il consiglio di direzione, composto dal direttore generale, dal direttore sanitario, ~~dal direttore per l'integrazione socio-sanitaria~~ **direttore assistenziale** e dal direttore amministrativo, adotta il bilancio di previsione, il programma annuale delle attività e il bilancio di esercizio; inoltre esprime un parere sul regolamento previsto dall'articolo 37.

2. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari, coordinando lo svolgimento degli interventi di promozione della salute e di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie; sovrintende all'attuazione delle attività cliniche, secondo le linee stabilite dal collegio per il governo clinico previsto dall'articolo 36. Garantisce la continuità dei percorsi assistenziali, disponendo in ordine ai controlli di efficacia delle prestazioni erogate e di efficienza dei servizi gestiti.

3. Il direttore amministrativo sovrintende e coordina l'esercizio delle attività tecnico-amministrative, con particolare riferimento alle attività necessarie per il controllo di gestione dell'azienda e per il miglioramento e il controllo di qualità dei servizi.

4. ~~Il direttore per l'integrazione socio-sanitaria~~ **Il direttore assistenziale, in possesso della laurea specialistica o magistrale in una delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, sovrintende e coordina il governo delle medesime professioni sanitarie, che svolgono attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità, alla collaborazione interdisciplinare e al lavoro di equipe e garantendo, in coordinamento con il direttore sanitario, la continuità dei percorsi assistenziali che coinvolgono le suddette professioni sanitarie;** sovrintende e coordina le iniziative dell'azienda a valenza socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 21, assicurando il collegamento con le comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e con i loro organismi di coordinamento, nonché le relazioni con i soggetti accreditati per le attività domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

5. Il direttore sanitario, il direttore amministrativo e ~~il direttore per l'integrazione socio-sanitaria~~ **il direttore assistenziale** sono nominati dal direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza, attingendo agli elenchi provinciali degli idonei, costituiti dalla Provincia previo avviso pubblico di selezione, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta provinciale. A tale fine la Giunta provinciale nomina una commissione composta da esperti che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e siano in possesso di comprovata professionalità e competenza richieste in relazione all'incarico oggetto della selezione. Gli elenchi provinciali sono aggiornati con cadenza biennale. Anche con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016, la Provincia è autorizzata, per finalità di trasparenza, a pubblicare per ventiquattro mesi sul proprio sito istituzionale, nel rispetto del regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, l'elenco provinciale degli idonei, che contiene solo il nome e il cognome degli stessi.

6. Gli incarichi di direttore sanitario, direttore amministrativo e ~~direttore per l'integrazione socio-sanitaria~~ **direttore assistenziale** sono conferiti mediante contratto di lavoro di natura esclusiva a tempo

determinato. Lo schema di contratto, che comprende il trattamento economico e le cause di recesso, è definito dalla Giunta provinciale. In materia di collocamento in aspettativa, assistenza e previdenza si applica la vigente legislazione statale.

7. Si applicano al direttore sanitario, al direttore amministrativo e ~~al direttore per l'integrazione socio-sanitaria~~ **al direttore assistenziale** le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità dell'incarico previste dalla normativa statale; l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla loro nomina.

## Art. 32

### *Dipartimento di prevenzione*

1. Il dipartimento di prevenzione garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo, per quanto di propria competenza, gli obiettivi di promozione della salute, di prevenzione delle malattie e delle disabilità e di miglioramento della qualità della vita. A tal fine, anche in coordinamento con altre strutture dell'azienda, svolge azioni volte a individuare, rendere note e rimuovere le cause di rischio per la salute di origine ambientale, umana e animale.

2. Il dipartimento di prevenzione svolge le seguenti attività, anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:

- a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
- b) tutela dai rischi sanitari connessi con l'inquinamento ambientale;
- c) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
- d) sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) salute animale e igiene urbana veterinaria;
- f) sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori;
- g) sorveglianza e prevenzione primaria delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e i programmi organizzati di screening;
- h) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- i) valutazione medico-legale degli stati di disabilità e per finalità pubbliche;
- j) promozione e coordinamento di azioni di educazione alla salute;
- k) sorveglianza epidemiologica, tutela e promozione della salute degli immigrati e delle persone in situazione di emarginazione sociale, compresa un'adeguata informazione di tale utenza tramite strumenti di comunicazione efficaci;
- k bis) monitoraggio dello stato di salute della popolazione.

3. Per svolgere i compiti indicati nel comma 2, lettere b), e) ed f), il dipartimento di prevenzione collabora con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e l'istituto zooprofilattico territorialmente competente.

3 bis. Nell'ambito dei compiti indicati nel comma 2, lettera d), ferma restando l'applicazione della normativa statale relativa alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, il dipartimento di prevenzione esercita le funzioni d'indirizzo necessarie per l'effettuazione di queste verifiche e il controllo a campione sulla loro corretta effettuazione.

4. Il dipartimento di prevenzione si articola su base distrettuale per lo svolgimento delle attività relative alla valutazione medico-legale degli stati di disabilità ai fini dell'articolo 21, comma 2. Il regolamento previsto dall'articolo 37 stabilisce le forme e le modalità di coordinamento dell'attività del dipartimento di prevenzione con quelle del distretto sanitario e ~~della direzione per l'integrazione socio-sanitaria~~ **della direzione assistenziale**.

Art. 36

*Collegio per il governo clinico*

1. Il collegio per il governo clinico ha compiti di proposta per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca e innovazione, nonché per la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, compresa l'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria.

2. Il collegio per il governo clinico è composto dal direttore sanitario, ~~dal direttore per l'integrazione socio-sanitaria~~ **dal direttore assistenziale**, dai direttori delle articolazioni organizzative fondamentali, dai direttori di dipartimento e da un dirigente per ciascuna delle aree della dirigenza sanitaria infermieristica, ostetricia e psicologia clinica.

*Disposizione transitoria*

1. La direzione per l'integrazione socio-sanitaria, istituita ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge, attiva alla data di entrata in vigore di questa legge, continua a operare fino alla cessazione dall'incarico del relativo direttore.

*Disposizione finanziaria*

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio provinciale.